

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° ottobre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,85% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2035, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05139

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 9 luglio 2024.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2024 (articolo 1, comma 7, della legge n. 144/1999). (Delibera n. 50/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato,

ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante



«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e successive modificazioni, in particolare, l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, di seguito Fondo, previa deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito CSR, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, presso le amministrazioni centrali e regionali, di seguito Nuclei, ivi comprese le funzioni orizzontali, rappresentate dal ruolo di coordinamento in capo a questo Comitato e dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito MIP, istituito presso questo stesso Comitato;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2001), in base al quale le risorse stanziare per il citato Fondo potranno cofinanziare, tra l'altro, l'avvio del Sistema MIP e le spese relative al funzionamento della rete dei Nuclei e al ruolo di coordinamento svolto da questo Comitato;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e successive modificazioni, il quale stabilisce che, per le finalità del MIP, ogni nuovo progetto di investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto, di seguito CUP;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2010), in seguito al quale risultano esclusi dal riparto i Nuclei delle Province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di concorso delle medesime province al riequilibrio di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 3 e 6 concernenti rispettivamente l'utilizzo del CUP per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, e la sanzione per il suo mancato utilizzo;


Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche», e in particolare l'art. 7, comma 1 il quale prevede che i Ministeri individuino nei Nuclei gli organismi responsabili delle attività di valutazione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), il quale prescrive che nell'ambito dei sistemi informativi indicati nel citato articolo: «l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, previsto dall'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, recante «Disciplina dei nuclei istituiti presso amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire supporto tecnico alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici»;

Visto l'art. 41, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'art. 1, comma 7, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, disponendo, dall'anno 2021, l'assegnazione annuale di 900.000 euro per il funzionamento del Sistema MIP/CUP;

Visto l'art. 50, comma 10, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale prevede la: «riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato



“Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)” e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 300 del 29 dicembre 2014”»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2023, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2024, con il quale sono stati assegnati al Fondo euro 2.811.210,00;

Ritenuto che anche per il 2024 le attività di raccordo poste in capo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, siano svolte senza aggravio per il citato Fondo;

Vista la delibera CIPE 18 marzo 2013, n. 26, ed in particolare il punto 6, in cui si dispone che «I Nuclei invieranno una relazione annuale, da predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, sulle attività svolte e sulla spesa sostenuta a valere sia sulle assegnazioni CIPE sia sul cofinanziamento da parte delle amministrazioni di appartenenza»;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 126, con la quale è stato previsto che il DIPE istituisse un Tavolo permanente per assicurare la governance multilivello ed il presidio costante delle disponibilità del Fondo e della continuità e adeguatezza dei flussi finanziari;

Vista la nota 10 luglio 2017, n. 3396, con la quale il DIPE ha trasmesso la proposta di revisione dei criteri di riparto delle risorse destinate al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei alla CSR, ai fini dell’espressione del parere di competenza;

Considerato che la CSR, con parere 27 luglio 2017, n. 114, ha approvato la sopracitata proposta;

Considerato che il DIPE ha convocato periodicamente il sopracitato Tavolo permanente la cui ultima riunione annuale si è tenuta in data 16 aprile 2024;

Vista la nota prot. DIPE n. 5164 del 22 maggio 2024, con la quale il DIPE ha trasmesso alla CSR la proposta di riparto del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali per l’annualità 2024;

Considerato che nella seduta del 14 giugno 2024 la CSR si è espressa favorevolmente con parere n. 91/CSR in merito alla suddetta proposta di riparto del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali per l’annualità 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota dell’ufficio del sottosegretario USS 19 giugno 2024, n. 327 acquista con Prot. DIPE n. 6358 del 20 giugno 2024, con la quale il segretario del CIPESS propone l’inserimento all’ordine del giorno di questo Comitato della proposta di riparto del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali per l’annualità 2024;

Tenuto conto dell’esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno di questo Comitato, approvato con delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota 9 luglio 2024, n. 7106, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell’economia e delle finanze, posta a base dell’odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il riparto per l’anno 2024 del Fondo di cui all’art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo lo schema di cui alla tabella 1 seguente:




Tabella 1 - Proposta di riparto del Fondo - Anno 2024

(legge n. 144/1999, art. 1, comma 7)

Sezione 1 - Regioni	
Abruzzo	66.783,39
Basilicata	75.759,61
Calabria	87.515,34
Campania	139.875,84
Emilia-Romagna	93.784,27
Friuli V-Giulia	62.980,65
Lazio	106.635,23
Liguria	69.570,58
Lombardia	108.879,21
Marche	46.040,28
Molise	39.157,40
Piemonte	92.685,66
Puglia	112.536,33
Sardegna	81.969,75
Sicilia	135.144,89
Toscana	85.674,08
Umbria	58.863,36
Valle d'Aosta	53.774,46
Veneto	100.630,93
Totale	1.618.261,27



Sezione 2 - Amministrazioni centrali	
Politiche agricole	36.618,59
Giustizia	36.618,59
Cultura	36.618,59
MIT	36.618,59
Salute	36.618,59
Interno	36.618,59
PCM-DIPE	36.618,59
Totale	256.330,14
Sezione 3 - Funzioni orizzontali	
MIP/CUP	900.000,00
PCM-NUPC (ex NUVAP)	36.618,59
Totale	936.618,59
Totale Fondo anno 2024	2.811.210,00

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1249

24A05073

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dorzolamide cloridrato e timololo maleato, «Dorzolamide Timololo Omnivision».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 204 del 12 settembre 2024

Procedura europea n. AT/H/1213/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DORZOLAMIDE/TIMOLOLO OMNIVISION, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: OmniVision Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in - via Montefeltro n. 6 - 20156 Milano, Italia.

Confezioni:

«20 mg/mL + 5 mg/mL collirio, soluzione» 1 contenitore HDPE da 5 mL con pompa contagocce - A.I.C. n. 051124016 (in base 10) 1JS5TJ (in base 32);

«20 mg/mL + 5 mg/mL collirio, soluzione» 1 contenitore HDPE da 9 mL con pompa contagocce - A.I.C. n. 051124028 (in base 10) 1JS5TW (in base 32);

«20 mg/mL + 5 mg/mL collirio, soluzione» 2 contenitori HDPE da 9 mL con pompa contagocce - A.I.C. n. 051124030 (in base 10) 1JS5TY (in base 32).

Principi attivi: dorzolamide cloridrato e timololo maleato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Tubilux Pharma S.p.a. - via Costarica n. 20/22 - 00071, Pomezia (Roma).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

